

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - L'Associazione è denominata "I RAGAZZI DELLA LEONARDO – APS " ed è costituita fra ex studenti dell'Istituto "Tecnico Industriale e Professionale Industria e Artigianato" oggi Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci.

Essa è retta dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e del D.LGS.117/2017.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Terzolle 91, presso l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci.

SCOPO

Art. 2 - L'Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro. L'Associazione ha il fine di mantenere e consolidare i rapporti di solidarietà e amicizia tra studenti diplomati e qualificati degli Istituti della Scuola "Leonardo da Vinci" oltre ad aprirsi ad altre realtà educative, sociali ed economiche.

L'Associazione si propone le seguenti attività:

- a) Attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (es, nei confronti degli studenti, istituire borse di studio, viaggi premio, contributi per tasse universitarie, riconoscimenti al merito di varia natura) o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;
- e) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

- f) Contribuire a preservare il grande patrimonio di strumentazione e documentazione che è parte della memoria storica dell'Istituto, attualmente nota come Mostra di Strumentaria storico scientifica, così come la letteratura tecnica della Biblioteca della scuola, ora inclusa nello SDIAF;
- g) Cercare di aumentare la quantità e la qualità delle attrezzature scolastiche con donazioni dirette del materiale o cercando partner che possano erogare fondi per questo scopo.

Inoltre intende:

- Promuovere riunioni (periodiche) per favorire incontri fra i membri dell'Associazione, diplomandi e diplomati dell'ITI e dell'IPIA, tese anche a identificare eventuali necessità di interventi di beneficenza nei confronti degli stessi;
- Finanziare e promuovere ricerche storiche; promuovere e organizzare mostre culturali; finanziare iniziative di approfondimento e/o di sviluppo per studenti o classi che abbiano realizzato progetti interessanti o innovativi;
- Individuare gli strumenti (Notiziario, sito Internet, convegni e seminari e/o altri) di comunicazione tra Soci e d'informazioni ritenute utili per gli studenti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

Art. 3 – Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

I Soci si dividono in tre categorie: i Soci ordinari, i Soci onorari ed i Soci sostenitori.

- a) Sono Soci ordinari sia quanti hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, sia gli ex studenti ammessi a farne parte in un secondo momento;

- b) Il Consiglio Direttivo può assegnare lo status di "Socio Onorario" alle persone esterne che abbiano attivamente collaborato con l'Associazione. Questi soci non sono tenuti a pagare la quota associativa annuale;
- c) Solamente i Soci ordinari possono partecipare alle varie Assemblee, ordinarie e straordinarie e deliberare in merito all'ordine del giorno;
- d) I Soci sostenitori possono essere gli insegnanti presenti e passati della scuola, i simpatizzanti dell'Istituto (genitori, titolari di aziende, ecc.) e gli studenti diplomandi, questi ultimi a titolo gratuito fintanto che sono a scuola e tutte le persone che mostrano l'interesse verso l'Associazione e tutte le sue attività;
- e) I Soci sostenitori e i soci onorari non hanno potere deliberativo ma solo consultivo. Possono essere presenti alle Assemblee Consultive e fare proposte, indicare percorsi da seguire e dare voce ai problemi e idee che possono interessare l'Associazione;
- f) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di promuovere a Socio ordinario il Socio sostenitore/onorario che, nel corso di almeno un anno di permanenza nell'Associazione, abbiano dimostrato doti, risorse, idee e dedizione utili al buon andamento dell'Associazione stessa.

Art. 4- I volontari (Soci e non) sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 5 - L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle persone interessate. Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 7 - La qualità di Socio è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte. I Soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'Associazione in caso di recesso, di morte o di esclusione e in mancato pagamento della quota associativa.

Art. 8 - E' espressamente esclusa l'adesione a titolo di Socio temporaneo.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea. L'esclusione è pronunciata quando il comportamento del Socio sia di tale gravità da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 10 – Gli associati ordinari hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati, esibendo relativa documentazione, delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e da questa autorizzate
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività nell'ambito e a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di giugno di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa dà luogo alla perdita del diritto alla qualità di Socio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 – Tutti gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

I soci chiamati a far parte degli Organi dell'Associazione svolgono il loro compito a titolo gratuito.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 12 - L'Assemblea deliberativa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) Approva il bilancio di esercizio;
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) Delibera sull'esclusione degli associati;
- e) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) Delibera la stipulazione di qualsiasi atto volto ad acquisire il controllo sul patrimonio storico/culturale dell'Istituto e della sua gestione di cui all'art. 3 f).

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto annuale redatto dal Consiglio Direttivo e accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria determina il programma di attività, designa i responsabili della sua realizzazione - secondo le proprie esigenze e possibilità - e provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché la partecipazione a fondazioni culturali esterne, formare una federazione di associazioni o Enti funzionali agli scopi associativi.

Art. 13 – L'Assemblea Consultiva è composta dai Soci sostenitori e i Soci onorari e non ha potere deliberativo ma solo consultivo. In questa Assemblea saranno fatte proposte, indicati percorsi da seguire e esplicitati i problemi della scuola che possono interessare l'Associazione. L'Assemblea Consultiva è presieduta da un Socio Ordinario che nominerà un segretario che procederà alla verbalizzazione.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata a mezzo posta elettronica o per messaggistica su cellulare per coloro che non hanno la posta elettronica inviata a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data fissata con contestuale pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o, obbligatoriamente, quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Soci o trattasi di Assemblee annuali previste dallo Statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con l'iscrizione associativa in presenza, per delega o tramite videoconferenza.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo (nel seguito detti amministratori), mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione.

Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.

Art. 16 - Ogni Socio ha diritto a un voto.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente temporaneo per la durata dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dirigere il dibattito Assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto d'intervento dei Soci all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di urgenza, le cui ragioni devono essere specificate nella convocazione, il termine può essere ridotto a tre giorni con convocazione fatta per mezzo posta elettronica o messaggistica su cellulare.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 19 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti più uno dei Soci; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci; anche in questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile, minimo sette, secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento in cui nomina il Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Il segretario può non essere un ex allievo e farà parte del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione per la quale ha votato il Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta per posta elettronica o messaggistica su cellulare. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e può essere tenuto in video o audio conferenza.

Art. 24 - Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Consigliere attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo.

I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Consigliere da essa eletto resta in carica fino alla scadenza fissata per l'intero Consiglio.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere prontamente convocata per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, sarà sostituito dal vice Presidente, che possibilmente si consulterà con il Presidente, fintanto che la situazione sia stata normalizzata se temporanea o si proceda a nuova designazione da parte del Consiglio Direttivo se si tratti di situazione definitiva.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- Quant'altro previsto dall'art. 12 e 12a del presente Statuto.

Art. 26 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 29 - Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno maggiori di 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno minori di 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Associazione mantiene il suddetto Collegio finché non ricorreranno i requisiti previsti dalla legge per la nomina dell'Organo di Controllo (Art. 26) e, eventualmente, del Revisore legale dei conti (Art. 27).

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Art. 32 - La carica di Revisore dei Conti è gratuita.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 33 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita dell'organizzazione. E' altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3.

Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il conto consuntivo annuale sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Inoltre il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio preventivo. Tale bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione unitamente al rendiconto annuale.

DURATA

Art. 35 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemila cinquanta).

Art. 36 – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 37 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.